

Determinazione del DG n.30 /RU
del 12/06/2017

OGGETTO: ISTANZA DI CONCESSIONE DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DA PARTE DI UNA
DIPENDENTE: DINIEGO.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la precedente Determinazione n. 4/RU del 24/02/2017 con la quale si concedeva alla dipendente D. M. dipendente a tempo indeterminato, un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di carattere familiare dal 6.3.2017 al 16.06.2017;

Atteso che la succitata dipendente ha avanzato richiesta di prosecuzione del periodo di aspettativa fino al 15.09.2017;

Richiamato l'Art. 53 del vigente contratto di comparto che prevede che :

"Dopo un anno di servizio il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di anni 1. Tale periodo non è computabile ad alcun effetto. Terminato tale periodo, al lavoratore non può essere concessa una nuova aspettativa se non dopo che siano trascorsi 2 anni di servizio."

Rilevato che la dipendente in oggetto è addetta al servizio di educatrice di asilo nido e ritenuto pertanto necessario acquisire il parere della coordinatrice dei servizi educativi;

Visto pertanto il parere formulato dalla coordinatrice del servizio che si è espressa negativamente per motivi di carattere organizzativo e di continuità dei servizi;

Visto il vigente CCNL Aninsei applicato al personale dei servizi educativi;

Atteso che il presente atto viene assunto in forza del provvedimento di nomina a direttore vicario come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 29.05.2017.

Per tutto quanto sopra espresso

DETERMINA

1. di non concedere alla dipendente D.M.- [REDACTED] l'ulteriore periodo di aspettativa non retribuita per motivi di carattere familiare dal 17.06.2017 al 15.09.2017;
2. di dare atto che pertanto la dipendente riprenderà servizio il giorno 17 giugno 2017 presso la normale sede di lavoro;
3. di trasmettere il presente atto alla dipendente ed alle OO.SS.



DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Laura Farina